



COPIA

Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE

DELLA

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 9 DEL 06/03/2024

OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.363 del 9 febbraio 2024
Costituzione in giudizio e nomina legale.*

L'anno duemilaventiquattro il giorno SEI del mese di MARZO
alle ore 11.07, la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con
D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, con l'assistenza
del Segretario Generale dott. Pietro Vincenzo Fallica

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri,

DELIBERA

Con voti UNANIMI favorevoli

di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata
eseguibilità stante l'urgenza del provvedere



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 9 DEL 06/03/2024

OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.363 del 9 febbraio 2024
Costituzione in giudizio e nomina legale.*

Il proponente – Capo I° Settore

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- Con D.P.R. datato 26 gennaio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Randazzo (CT), a norma dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata affidata la gestione del Comune alla Commissione Straordinaria, nelle seguenti persone: Dott.ssa Alfonsa Calìo - Viceprefetto, Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto aggiunto, Dott.ssa Isabella Giusto – Funzionario Economico - finanziario;
- Con Decreto del Prefetto della Provincia di Catania prot. Interno n.0012202 del 29.01.2024 è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, degli organi del comune di Randazzo ed è stata affidata la gestione provvisoria dell'Ente ai Commissari sopra indicati:

Rilevato:

- che con il predetto decreto prefettizio sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;
- che l'insediamento della Commissione è intervenuto in data 29/01/2024;

- Premesso che con decreto ingiuntivo n. 363 del 9 febbraio 2024, emesso dal Tribunale Civile di Catania su ricorso iscritto al n. RG 676/2024 proposto dall'ing. Giuseppe Pulvirenti, pervenuto in data 09.02.2024, è stato ingiunto al Comune di pagare in favore del ricorrente somma di € 61.104,03 al lordo degli oneri di legge, oltre interessi come da ricorso e le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.242.00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
- Ritenuto che le somme ingiunte, che afferiscono a pretesi crediti derivanti da attività di direzione lavori e contabilità opere riguardanti l'urbanizzazione primaria nel Piano Particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nella zona Pignatuni/Arena, sono prive dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità per assenza dei requisiti di legge e non sono in ogni caso dovute, né per somma capitale né per interessi;
- Ritenuta la necessità di salvaguardare l'interesse patrimoniale di questo Ente mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Catania;
Richiamati gli artt. 48 e 50, comma 2, del D.L.vo 267/00 nonché i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- Visto il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale chiarisce che: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- Visto, altresì, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Considerato pertanto che, al fine di tutelare gli interessi del Comune, occorre proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Catania conferendo apposito incarico ad avvocato munito di adeguata competenza e professionalità;
- Preso atto che nella struttura burocratica del Comune non sono presenti dipendenti muniti della qualifica professionale di avvocato, e che pertanto l'incarico di cui trattasi deve essere conferito ad avvocato esterno;
- Ritenuto, pertanto, doveroso costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ente ed in difesa dei diritti e delle ragioni del medesimo, conferendo relativa procura alla lite al legale da incaricare nel giudizio di che trattasi;
- Dato atto che non sussistono a carico dei Responsabili competenti all'espressione dei pareri sulla presenta proposta né a carico del Responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del codice di comportamento integrativo;

VISTI:

gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016;

le Linee Guida Anac n. 12/2018;

il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) di autorizzare, per quanto specificato in premessa, la costituzione in giudizio dell'ente per la tutela degli interessi del Comune di Randazzo opporsi al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Catania n. 363/2024 del 09/02/2024- R.G. num. 676/2024, dando atto che la rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alla lite all'avvocato Gaetano Callipo, con studio legale in Gioia Tauro Via Lomoro n. 144 , il cui curriculum professionale evidenzia di specifica esperienza e competenza professionale adeguata all'incarico , a difesa dei diritti e delle ragioni del medesimo, è esercitata indifferentemente da uno solo dei Commissari;
- 2) di prendere atto che la Commissione Straordinaria con i poteri di Sindaco conferirà procura alla lite;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore I di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla presente, ivi incluso l'impegno di spesa;
- 4) di dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione all'oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dei codici di comportamento generale e speciale;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, stante la necessità di costituirsi in giudizio nei termini di legge;
- 6) di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

*Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.363 del 9 febbraio 2024,
Costituzione in giudizio e nomina legale.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li .../.../.....

Il Responsabile del Settore

F.to GAETANO FISAULI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Randazzo, li .../.../.....

Il Responsabile del Settore

F.to

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA :

F.TO DR. SSA ALFONSA CALIO'

F.TO DOTT. COSIMO GAMBADAURO

F.TO DR.SSA ISABELLA GIUSTO



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2024 al 21-03-2024 al n. _____

Randazzo, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06-03-2024 per quindici giorni consecutivi.

Randazzo, li _____



Il Segretario Generale

F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-03-2024

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Segretario Generale

F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica